



Ordinanza N° 25

del 02/05/2011

## IL SINDACO

**VISTA** la propria ordinanza n. 57 del 13/09/2010 relativa all'eliminazione dell'inconveniente igienico-sanitario presente all'interno dei locali ubicati nel terreno sito in località Santa Caterina - agro di Elmas;

**VISTO** che presso il T.A.R. della Sardegna - Cagliari è pendente il ricorso n. 765/2010, presentato dal sig. Mariano Dore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Fancello, contro il Comune di Elmas e la società S.G.S. - Sport General Service S.r.l.;

**VISTA** la nota prot. n. 4675/11 del 11/04/2011 inviata dal Comune di Elmas con la quale richiede e comunica alla predetta società S.G.S. Srl. la necessità di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, oggetto della predetta ordinanza n. 57/2010;

**VISTA** la nota di risposta datata 29/04/2011 inviata dall'Amministratore Unico della società S.G.S. - Sport General Service S.r.l. con sede legale in via Vitt. Emanuele II, 1 - 25100 Brescia, con la quale comunica quanto segue:

- di aver acquisito per conto della nuova proprietà, la disponibilità del suddetto terreno sito in Santa Caterina dal precedente occupante sig. Mariano Dore;
- il terreno e l'area già adibita a maneggio è stato così liberato dalla presenza di cavalli, così come è stata fatta cessare ogni attività di allevamento di animali. In aggiunta, la struttura adibita in precedenza ad abitazione non risulta più abitata da persone;

**VISTA** la relazione di servizio redatta in data 29/04/2011 dal personale del locale Corpo di Polizia Locale, con la quale, a seguito del sopralluogo eseguito nella medesima data, viene constatato e confermato lo stato dei luoghi come comunicato dalla società S.G.S. srl. e, soprattutto, l'eliminazione dell'inconveniente igienico-sanitario lamentato ed accertato presso il suddetto complesso ubicato in località Santa Caterina, agro di Elmas che ha originato il provvedimento impugnato;

**RAVVISATO** che, costante giurisprudenza di legittimità, supportata da un altrettanto costante indirizzo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi, ha confermato il principio secondo il quale la p.a. ha *"la facoltà di agire in autotutela con la revoca o l'annullamento dell'atto opposto, perdurando il dovere per l'amministrazione convenuta di valutare la rispondenza al pubblico interesse e l'attualità del provvedimento emesso"* (ex multis, Cass. civ. sent. n. 828/94 e n. 2140/97).

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, revocando la proprietà ordinanza n. 57/2010 essendo venuti meno i motivi ed i presupposti che hanno reso necessario l'adozione della medesima;

**VISTO** la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

## ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, la revoca con effetto immediato dell'ordinanza n. 57 del 13/09/2010 di cui in epigrafe.



Copia della presente viene notificata al sig. Dore Mariano, nato a Macomer il 14/05/1946 e residente a Elmas in via Marsala n. 5, ed alla società S.G.S. - Sport General Service S.r.l. con sede legale in via Vitt. Emanuele II, n. 1 - 25100 Brescia e con sede amministrativa in via C. Antonietti, n. 3 - 09134 Cagliari,

Copia della presente viene inviata al T.A.R. della Sardegna - Cagliari, Sig. Prefetto di Cagliari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari, Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari, alla Stazione Carabinieri di Cagliari/S.Avendrace, al Comando Polizia Municipale e al Settore Tecnico del Comune di Elmas.

Il Responsabile del procedimento è il Comandante di P.M. - Dr. Marco Pili.

Elmas, lì 02.05.2011

Il Sindaco  
Walter Piscedda



### **RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA**

1) Si attesta che il presente provvedimento è stato spedito in data 02/05/2011 dall'Ufficio Postale del Comune di Elmas al sig. Dore Mariano, residente a Elmas in via Marsala n° 5 - 09030 ELMAS, per la notifica a mezzo servizio postale (ai sensi dell'art. 12 della legge n. 890 del 20.11.1982 e successive modificazioni ed integrazioni).

2) Si attesta che il presente provvedimento è stato spedito in data 02/05/2011 dall'Ufficio Postale del Comune di Elmas alla Società S.G.S. - Sport General Service S.r.l. con sede legale in via Vitt. Emanuele II, n. 1 - 25100 Brescia e con sede amministrativa in via C. Antonietti, n. 3 - 09134 Cagliari, per la notifica a mezzo servizio postale (ai sensi dell'art. 12 della legge n. 890 del 20.11.1982 e successive modificazioni ed integrazioni).

**IL RELATORE**  
(Dr. Marco Pili)



Elmas, 02.05.2011

MP/mp